



COPIA

# COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 22 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| CONTRI DANIELA     | Presente |
| TOSI EDDI          | Presente |
| LOCATELLI VALERIO  | Presente |
| MANTOVANI GIOVANNI | Presente |
| ZAFFANI STEFANIA   | Presente |
| MERLINI CORRADO    | Presente |
| CURINGA ANGELO     | Presente |
| CAMPEDELLI DIEGO   | Assente  |
| MANIN DANIELE      | Presente |
| BRUTTO CORRADO     | Presente |
| FINEZZO LUIGI      | Presente |
| BRISIGHELLA SIMONE | Presente |
| VISPARELLI DANIELE | Presente |
| GIUSTI FLAVIO      | Presente |
| GIARETTA LUIGI     | Presente |
| RUDELLA ANNUNZIATA | Presente |
| ROBBI PIETRO       | Assente  |

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Signora **CONTRI DANIELA** nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale **PRA' DR. GIUSEPPE**.

La seduta è Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU  
(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).**

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che prevede all'articolo 13 l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

VISTO il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012, n. 44, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni ai citati D.lgs. n. 23/2011 e D.L. n. 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale Immobili (ICI), al quale il menzionato art. 13 del D.L. n. 201/2011 fa rinvio in ordine a specifici aspetti della imposizione in discorso;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52;

RILEVATA la necessità di adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il relativo testo, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012, stabilisce che i Comuni possono approvare o modificare i regolamenti e le deliberazioni relative alle aliquote e alle detrazioni IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1, comma 169 del D.Lgs. n. 296/2006;

VISTA la Circolare n. 3/D.F. in data 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, avente ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012, che ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

**S I P R O P O N E**

- 1) DI APPROVARE il *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)* nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011;
- 3) DI NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il responsabile dell'area economico finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri astenuti: n. 2 (Giaretta, Rudella)

Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 0

### **DELIBERA**

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della stessa delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri astenuti: n. 2 (Giaretta, Rudella)

Consiglieri votanti: n. 13

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 0

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

Comune di Vigasio  
(Provincia di Verona)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/10/2012)*

## **INDICE:**

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale.

Art. 3 – Esenzioni.

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 5 – Altre agevolazioni.

Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

Art. 7 – Attività di controllo.

Art. 8 - Versamenti dei contitolari.

Art. 9 – Importi minimi di versamento e di rimborso.

Art. 10 – Rateizzazione dei pagamenti.

Art. 11 – Ripetibilità delle spese di notifica.

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso.

Art. 13 – Entrata in vigore.

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Assimilazione all'abitazione principale.**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace le eventuali pertinenze.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

### **Art. 3 – Esenzioni.**

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

### **Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 le condizioni richieste sono due e debbono sussistere congiuntamente:
  - a) inagibilità o inabitabilità del fabbricato;
  - b) non utilizzo di fatto del fabbricato.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. L'inagibilità o inabitabilità del fabbricato è determinata dalla presenza di una o più delle seguenti fattispecie:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - b) strutture verticali (pilastri, muri, perimetrali, interni o di confine) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza o deterioramento delle parti di finitura del fabbricato (assenza di infissi, balconi od altre parti sporgenti inagibili e/o pericolanti; insussistenza degli impianti di riscaldamento; impraticabilità o mancanza dei servizi igienici; crollo dei soffitti o controsoffitti; ecc.) non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
  
5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso. La riduzione ha validità dalla data di presentazione della domanda;
  - b) mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata idonea documentazione (foto, perizie, relazioni, ecc). La riduzione ha validità dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune verifica la veridicità delle dichiarazioni presentate mediante i competenti uffici comunali.

#### **Art. 5 – Altre agevolazioni.**

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari si applica la detrazione per l'abitazione principale. In sede di deliberazione annuale potrà essere stabilita una riduzione dell'aliquota base nonché un aumento della detrazione. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

#### **Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di

eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori debbono essere derogati dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al presente comma.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero, come meglio precisato all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente. Per data di inizio lavori deve intendersi la data comunicata al Comune dal titolare della concessione edilizia o dal suo delegato ovvero la data di perfezionamento del silenzio-assenso nel caso di presentazione della DIA/SCIA. Per i fabbricati che risultino censiti o censibili all'Agenzia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2" la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

#### **Art. 7 – Attività di controllo.**

1. Le modalità relative all'attività di controllo, accertamento e censimento degli immobili sono decise dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario responsabile.
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
  - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta Comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo dell'1 per cento ad un massimo del 5 per cento del maggior gettito incassato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;
  - b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna: delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo



dello 0,5 per cento ad un massimo dell'1 per cento del maggior gettito incassato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.

3. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

#### **Art. 8 - Versamenti dei contitolari.**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente.

#### **Art. 9 – Importi minimi di versamento e rimborso.**

1. Ciascun contribuente non è tenuto al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno di riferimento relativa alla propria quota di possesso, sia pari o inferiore a € 5,00 Euro.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi di imposta pari o inferiori a 5,00 Euro.

#### **Art. 10 – Rateizzazione dei pagamenti.**

1. In caso di difficoltà del contribuente ad adempiere, potrà essere consentito che gli importi derivanti da avvisi di accertamento vengano rateizzati, con applicazione degli interessi moratori calcolati al tasso legale vigente.
2. Il numero massimo di rate di uguale importo mensili concedibili per ogni avviso di accertamento è pari a:
  - 6 rate, in caso di importi a debito fino ad € 1.000,00,
  - 12 rate, in caso di importi a debito da € 1.001,00 fino ad € 5.000,00,
  - 18 rate, in caso di importi a debito da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00,
  - 24 rate, in caso di importi a debito superiori ad € 10.001,00.
3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria/assicurativa a pronta escussione.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta rata; in caso di inadempimento l'ufficio procederà al recupero coattivo.

#### **Art. 11– Ripetibilità delle spese di notifica.**

1. In caso di emissione di avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica il contribuente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per imposta, sanzioni ed interessi, le spese relative all'invio della raccomandata con avviso di ricevimento e/o le spese relative alle notifiche effettuate, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in base agli importi allo scopo stabiliti.
2. Le spese di cui al precedente comma sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

#### **Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso.**

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri dettati dal decreto legislativo 19/06/1997 n. 218 e gli altri strumenti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **Art. 13 – Entrata in vigore.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI VIGASIO  
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI  
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA  
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE  
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA).**

**UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI**

**UFFICIO TRIBUTI**

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime parere Favorevole

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione.

Vigasio, addì 18-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MARGOTTO CARLO



**UFFICIO RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime parere Favorevole

Vigasio, addì 18-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA  
MARGOTTO CARLO



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente  
f.to CONTRI DANIELA

Il Segretario comunale  
f.to PRA' DR. GIUSEPPE

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 08-11-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 08-11-2012

Il Responsabile del procedimento  
f.to MORELATO SABINA

---

Il Segretario,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

diventa esecutiva il giorno: 19-11-2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 20-11-2012

Il Segretario

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
COMUNE DI VIGASIO 08-11-2012

Il Responsabile del procedimento

*Sabrina Morelato*

